

## IVA

### **Trattamento Iva del servizio blister in farmacia**

di Alessandro Bonuzzi

Master di specializzazione

## IVA NAZIONALE ED ESTERA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nell'ambito dell'attività svolta dalle **farmacie**, i **servizi** rappresentano un fattore sempre più **determinante**; ciò non solo e non sempre in termini di fatturato, bensì soprattutto in termini di “**immagine**” verso la clientela. Sta aumentando la consapevolezza nella popolazione che la farmacia sia di fatto il **principale presidio sanitario di prossimità**.

Certamente una sterzata in questa direzione la fornita il **Covid-19** che ha messo in luce la **manchevolezza** del Sistema Sanitario Nazionale sul territorio; manchevolezza a cui, in parte, le farmacie hanno **sopperito**.

La farmacia oggi fornisce un pacchetto importante di servizi: servizi di **autoanalisi**, servizi di **analisi**, effettuazione di **tamponi** “anti Covid-19”, effettuazione di **vaccini** “anti-Covid-19”, effettuazione di **vaccini antinflenzali**, servizi di **prenotazione**, eccetera.

Tra i servizi che devono trovare ancora una dimensione generalizzata in farmacia c’è sicuramente il “**servizio blister**”, che altro non è che il **confezionamento** dei farmaci in **contenitori** per la pianificazione settimanale della terapia da somministrare. In tal modo ogni giorno della settimana viene suddiviso in orari ben precisi cui si associa l’assunzione dei farmaci prescritti.

L’obiettivo, fondamentale, è quello di massimizzare l’**aderenza alla terapia** formulata dal medico. È stato, infatti, studiato che in alcuni casi la terapia non ha l’efficacia attesa poiché il paziente assume i farmaci in **orari sbagliati** oppure **non** li assume proprio per mera dimenticanza o errore.

Sul piano fiscale, segnatamente ai fini dell’**Iva**, il trattamento del servizio *blister* cambia a seconda delle condizioni di somministrazione.

In particolare, generalmente, possono essere poste in essere le seguenti **operazioni**

commerciali:

1. cessione di **farmaci e servizio blister** verso **clienti consumatori finali** (caso 1);
2. cessione di **farmaci e servizio blister** verso **case di cura** (caso 2);
3. **servizio blister** verso clienti consumatori finali, case di cura o altre farmacie (caso 3). In tale ipotesi, la farmacia si **limita a eseguire il servizio blister**, senza effettuare la dispensazione dei farmaci.

Al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell'[articolo 12 D.P.R. 633/1972](#), le cessioni di beni e le prestazioni di servizi **accessorie** ad altre cessioni di beni o ad altre prestazioni di servizi, non sono assoggettate autonomamente ad Iva, bensì seguono il trattamento previsto per l'**operazione principale** scontandone la medesima aliquota. Tra le ipotesi specificatamente elencate dalla norma è previsto il confezionamento e l'imballaggio.

Affinché si abbia **accessorietà** è necessario che:

1. vi sia un'operazione principale a cui **collegare** quella accessoria, al fine di integrarla, completarla o renderla possibile;
2. la cessione o la prestazione accessoria avvenga tra gli **stessi soggetti** dell'operazioni principale;
3. l'operazione accessoria sia effettuata **direttamente** dal cedente o prestatore dell'operazione principale (ovvero per suo conto o sue spese nell'ambito di un mandato senza rappresentanza).

In termini pratici, un'operazione deve essere considerata accessoria a un'operazione principale quando essa **non** costituisce per il destinatario una **prestazione a sé stante**, bensì il mezzo per fruire nelle **migliori condizioni** dell'operazione principale offerta dal cedente o prestatore, ravvisandosi un **collegamento funzionale** tra le due operazioni (principale e accessoria).

Alla luce di ciò, dunque, nei **casi 1 e 2** si devono ritenere **integrati** i requisiti dell'accessorietà del servizio *blister* rispetto alla cessione dei farmaci. Difatti:

- il servizio *blister* – operazione accessoria - è funzionalmente collegato alla cessione dei farmaci (operazioni principale), avendo come **finalità** quella di **migliorare l'adesione alla terapia farmacologica**;
- il servizio *blister* e la cessione dei farmaci sono effettuati tra gli **stessi soggetti**;
- il servizio *blister* è effettuato **direttamente** dalla farmacia che cede i farmaci.

In effetti, il servizio *blister* altro non è che un'operazione di **confezionamento/imballaggio**, ipotesi specificatamente contemplate dall'articolo 12 del decreto Iva quali **operazioni accessorie**.

Pertanto, il servizio *blister* deve seguire lo **stesso trattamento Iva** della cessione dei farmaci con:

- applicazione dell'**aliquota Iva del 10%** (ex numero 114 della Tabella Parte III allegata al D.P.R. 633/1972);
- calcolo dell'Iva a debito con applicazione della **ventilazione**, laddove – come spesso accade - la farmacia applichi tale metodo e quando l'operazione è effettuata nei confronti di un **cliente consumatore finale**, nonché certificata con emissione di **documento commerciale**.

Nel **caso 3**, invece, la Farmacia si **limita a eseguire il servizio *blister*** senza dispensare i farmaci; la cessione di beni e la prestazione di servizi sono effettuate da **soggetti diversi**. Pertanto, il **servizio *blister* va assoggettato autonomamente ad Iva**, scontando l'**aliquota ordinaria del 22%**.